



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 13

COPIA

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 08:30 nella Sala Comunale presso la Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pandolfo Alessandro	Sindaco	Presente
Bevilacqua Alberto	Consigliere	Presente
Cruciatti Moris	Consigliere	Presente
Gallucci Felice	Consigliere	Presente
Sebastianutti Matteo	Consigliere	Assente
Cepparo Gaia	Consigliere	Assente
Pressacco Enrico	Consigliere	Presente
Peres Cinzia	Consigliere	Assente
Picco Alberto	Consigliere	Assente
De Michieli Valdi	Consigliere	Presente
Corrado Barbara	Consigliere	Presente
Picco Ivano	Consigliere	Assente
Pettoello Mauro	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Riotto Lucia.

Si dà atto della presenza dell'Assessore esterno al bilancio Maurizia Da Pozzo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pandolfo Alessandro nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESENTATA dal Responsabile dell'Area Ufficio Unico dei Servizi Tributarî

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:

- all'articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all'articolo 21, comma 4, che l'Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributarî – ex art. 4, comma 4, dello Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 29.12.2020 con la quale il comune di Flaibano ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributarî;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell'ufficio unico dei servizi tributarî;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 7 del 3.02.2021 con la quale il comune di Flaibano ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere

- dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune approvato deliberazione consiliare n. 29 del 30.09.2020;

VISTO l'articolo 1, comma 738 della L. 160/2019 ove prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATO l'articolo 30, comma 5, del D. L. 41/2021 che stabilisce che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che la stessa provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e alla verifica della corretta redazione dei piani d'ambito;

DATO ATTO che con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ALTRESI' ATTO che con delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 ARERA ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

CONSIDERATO che l'articolo 6 della delibera ARERA n. 443/2019 prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo la sua validazione, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano, quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 5/2016, è stata costituita l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) quale ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendole le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla sopraccitata deliberazione dell'ARERA, l'AUSIR con propria deliberazione n. 28 del 24.06.2021, ha validato, e poi trasmesso il PEF 2021 d'ambito del gestore A&T 2000 S.p.A. ed i subordinati PEF 2021 afferenti a ciascun comune servito dal gestore medesimo;

ATTESO che il PEF d'ambito del gestore per l'anno 2021, (allegato E alla citata deliberazione AUSIR n. 28 del 24.06.2021) è stato elaborato da AUSIR tenendo conto del parametro del limite di crescita;

PRESO ATTO dei dati validati e necessari a consentire a ciascuna amministrazione comunale l'approvazione delle tariffe TARI 2021, dai quali si evince che per il comune di Flaibano il costo complessivo per il servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 al lordo delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF è pari a Euro 124.205,45.= (i.v.a. compresa);

ACCERTATO che le detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF, come comunicate dagli uffici comunali, sono pari a Euro 526,72.= e vanno detratte dalla componente di costo fissa determinando un'entrata tariffaria massima pari a Euro 123.678,73.=;

RICHIAMATO il comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), come ulteriormente modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, che nella nuova formulazione prevede che: “..Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato1....”;

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegati B e C) dando atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico e finanziario per l'anno 2021 sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 e precisamente stimando la produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti di produzione Kd minimi previsti alla tabella 4b allegata al suindicato decreto (per le attività 17, 18 e 19 i Kd minimi sono stati ridotti del 15% mentre per le altre categorie sono stati ridotti del 5%, avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2021 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine della graduazione delle tariffe), e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche;

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche pari al 91,10% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 8,90%, tanto per i costi fissi che per quelli variabili;

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze non domestiche i coefficienti Kc minimi e per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le medesime utenze i coefficienti Kd minimi (per le attività 17, 18 e 19 i Kd minimi sono stati ridotti del 15% mentre per le altre categorie sono stati ridotti del 5% avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2021 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 57 bis del D. L. 124/2019, al fine della graduazione delle tariffe), e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche;

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche i coefficienti Kb minimi (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti Ka determinati univocamente dal D. P. R. 158/1999);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di:

1. dare atto che l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) ha trasmesso il piano economico e finanziario dal quale per il comune di Flaibano si evince un costo totale per il servizio di gestione dei rifiuti pari a Euro 124.205,45.= , i.v.a. compresa (allegato A) al lordo

delle detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF;

2. dare atto che le detrazioni ex art. 1.4 det. ARERA n. 2/2020-DRIF, come comunicate dagli uffici comunali, sono pari a Euro 526,72.= e vanno detratte dalla componente di costo fissa determinando un'entrata tariffaria massima pari a Euro 123.678,73.=;
3. approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche (allegati B e C);
4. stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze: 1.12.2021 e 31.01.2022;
5. provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 201/2011;
6. conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.

TARIFE UTENZE DOMESTICHE		
NUMERO COMPONENTI	PARTE FISSA TARIFFA €/mq.	PARTE VARIABILE TARIFFA €
1	0,258	82,06
2	0,302	147,70
3	0,332	188,73
4	0,357	246,17
5	0,382	295,40
6 o più	0,400	336,43

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE				
ATTIVITA'		PARTE FISSA TARIFFA €/mq.	PARTE VARIABILE TARIFFA €/mq.	TOTALE TARIFFA €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,202	0,564	0,766
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,317	1,195	1,512
3	Stabilimenti balneari	0,249	0,674	0,923
4	Esposizioni, autosaloni, depositi, magazzini	0,170	0,542	0,712
5	Alberghi con ristorante	0,526	1,906	2,432
6	Alberghi senza ristorante	0,360	1,420	1,780
7	Case di cura e riposo, caserme	0,396	1,696	2,092
8	Uffici e agenzie	0,447	1,780	2,227
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,230	0,976	1,206
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,439	1,542	1,981
11	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze	0,602	1,908	2,510
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,412	1,279	1,691
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,459	1,637	2,096
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,360	0,759	1,119
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,431	0,976	1,407
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	2,937	8,602	11,539
17	Bar, caffè, pasticcerie	2,486	5,786	8,272
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	0,942	2,800	3,742
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,033	2,443	3,476
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,133	10,782	14,915
21	Discoteche, night club	0,649	1,856	2,505

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 29 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PATRIZIA MICHELIZZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 29 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ALESSANDRO PANDOLFO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri;

VISTO lo Statuto Comunale;

Udito l'intervento del Sindaco, il quale spiega le ragioni della convocazione in via d'urgenza dell'odierna seduta di Consiglio comunale, ragioni riconducibili alla validazione del PEF da parte dell'AUSIR avvenuta solo lo scorso 24.06 u.s. a fronte del termine perentorio di approvazione delle tariffe al 30 giugno. Il Sindaco illustra, quindi, al consesso il contenuto del PEF e la ripartizione dei relativi costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche. In particolare, con riguardo alle utenze non domestiche dà conto dello studio profuso di concerto con l'ufficio tributi, al fine di addivenire alla soluzione meno impattante per le utenze domestiche; ai fini delle agevolazioni di cui al successivo punto in discussione, spiega il sindaco, è stato utilizzato il residuo del cd. "fondone" COVID-19.

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 8, con voti unanimi, palesi e favorevoli

DELIBERA

di approvare la proposta in premessa richiamata.

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Il Presidente
F.to Pandolfo Alessandro

Il Segretario Comunale
F.to Riotto Lucia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/07/2021 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 19/07/2021.

Flaibano, lì 05/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigina Bisaro

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/07/2021 al 19/07/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Flaibano, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigina Bisaro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

alla data dell'adozione

alla data di compiuta pubblicazione